

**REGOLAMENTO
DEL COMMERCIO
AL DETTAGLIO SU
AREE PUBBLICHE**

(D.Lgs. 31.03.1999 n. 114 e L.R. 2/02/2010 n. 6)

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 20 dicembre 2002, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 27 novembre 2013, con deliberazione n. 58 del 26 novembre 2015, con deliberazione n. 5 del 10 marzo 2016 e con deliberazione n. 50 del 19 dicembre 2016, con deliberazione n. 34 del 24 settembre 2024.

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Esercizio dell'attività
- Art. 4 – Normativa igienico-sanitaria

TITOLO II

IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE MEDIANTE POSTEGGIO

- Art. 5 – Posteggi liberi da assegnare in concessione
- Art. 6 – Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 7 – Sub-ingresso
- Art. 8 – Tipologie merceologiche
- Art. 9 – Cessazione dell'attività
- Art. 10 – Limiti all'esercizio dell'attività
- Art. 11 – Mercato settimanale
- Art. 12 – Assegnazione dei posteggi liberi – spunta
- Art. 13 – Regolazione della circolazione veicolare
- Art. 14 – Pulizia dell'area mercatale
- Art. 15 – Concessione ed occupazione di suolo pubblico
- Art. 16 – Funzionamento del mercato

TITOLO III

IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

- Art. 17 – Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 18 – Condizioni e limiti all'esercizio dell'attività
- Art. 19 – Orari di svolgimento dell'attività
- Art. 20 – Sub-ingresso
- Art. 21 – Cessazione dell'attività

TITOLO IV

FIERE e SAGRE

- Art. 22- Fiere e sagre – Disciplina
- Art. 23 - Calendario regionale delle fiere e delle sagre
- Art.24 - Modifiche del calendario regionale delle fiere e delle sagre
- Art. 25. Modalità di svolgimento e durata delle sagre
- Art. 26 - Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti
- Art. 27 - Aree destinate alla fiera.
- Art. 28 - Autorizzazione per operare nella fiera
- Art. 29 - Criteri di priorità ai fini della graduatoria
- Art. 30 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati
- Art. 31 – Sub-ingresso e Cessazione dell'attività.

TITOLO V

MERCATI STRAORDINARI

- Art. 32 – Disciplina – rinvio

TITOLO VI

CESSIONI VOLONTARISTICHE

- Art. 33. Cessioni a fini volontaristici
- Art. 35. Mercì oggetto di cessione
- Art. 36. Individuazione delle aree
- Art. 37. Domanda per lo svolgimento dell'attività su suolo pubblico
- Art. 38. Caratteristiche delle postazioni su area pubblica
- Art. 38 bis. Occasionalità delle attività

TITOLO VII

SANZIONI RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AI TITOLI DA I A VI

- Art. 39 – Sanzioni pecuniarie
- Art. 40 – Sospensione dell'autorizzazione al commercio ambulante con posteggio
- Art. 41 – Revoca dell'autorizzazione al commercio ambulante con posteggio
- Art. 42 – Divieto di rinnovo o subentro
- Art. 43 – Sospensione dell'autorizzazione al commercio ambulante itinerante
- Art. 44 – Revoca dell'autorizzazione al commercio ambulante itinerante

TITOLO VIII

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN POSTEGGIO ISOLATO

- Art. 45 - Definizione di posteggio isolato
- Art. 46 – Localizzazione
- Art. 47 – Ambito di applicazione
- Art. 48 – Assegnazione delle aree
- Art. 49 – Bando per l'assegnazione dei posteggi isolati
- Art. 50 – Convenzione
- Art. 51 – Durata
- Art. 52 – Canone occupazione suolo pubblico
- Art. 53 – Inizio attività
- Art. 54 – Recesso unilaterale
- Art. 55 – Consegna area a fine contratto
- Art. 56 – Revoca
- Art. 57 – Sanzioni
- Art. 58 – Caratteristiche dei siti
- Art. 59 – Caratteristiche e utilizzo dei posteggi isolati

ALLEGATI:

- 1) Planimetria generale del mercato cittadino.
- 2) Planimetria generale delle aree destinate alla collocazione dei posteggi isolati
- 3) Disciplinare d'oneri parte integrante della concessione dei posteggi del mercato.

TITOLO VIII

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN POSTEGGIO ISOLATO

Art. 45 - Definizione di posteggio isolato

Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per posteggio isolato si intende uno spazio delimitato da segni a terra, insistente su area pubblica, ovvero privata gravata da servitù di uso pubblico, destinato alla vendita di generi diversi a seguito di concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico, rilasciata dall'Amministrazione Comunale al di fuori dell'area mercatale.

Art. 46 – Localizzazione

La localizzazione dei posteggi isolati è stabilita nelle aree del territorio comunale specificatamente individuate nell'allegato 2, facente parte integrante del presente Regolamento.

Nelle aree, come sopra individuate, possono essere previsti fino ad un massimo di tre posteggi isolati con provvedimento del dirigente competente.

Art. 47 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica ai posteggi isolati assegnati con concessione di durata pluriennale, per i quali è consentito l'esercizio del commercio delle categorie merceologiche previste dal bando.

Per le attività commerciali di vendita si intendono le attività autorizzate per il commercio su aree pubbliche.

Art. 48 – Assegnazione delle aree

Il Comune può concedere a soggetti privati, mediante procedura concorsuale ad evidenza pubblica, l'uso a titolo oneroso di posteggi isolati con concessione pluriennale, salva la facoltà di revoca per motivi di pubblico interesse.

In tutto il territorio comunale ogni privato non potrà avere più di una concessione di posteggio isolato.

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento sia persone fisiche che giuridiche comprese associazioni, cooperative e fondazioni, nella persona del rappresentante legale pro tempore, in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:

1. non siano debitori nei confronti dell'Ente Comune;
2. siano maggiorenni alla data di pubblicazione del bando
3. siano in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero della residenza in Italia per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani
4. non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione prevista dalla normativa antimafia
5. non abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità professionale

6. non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o gravato da altra procedura concorsuale prevista dal Decreto Legislativo 83/2022;
7. non abbiano in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di liquidazione, o per l'omologazione del concordato preventivo, o versino in stato di sospensione dell'attività commerciale;
8. non siano incorsi in violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti all'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
9. Possiedano i requisiti soggettivi ove richiesti dalla normativa vigente.
10. Possiedano i requisiti per ottenere l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

Art. 49 – Bando per l'assegnazione dei posteggi isolati

L'assegnazione dei posteggi isolati è disciplinata da apposito bando.

L'individuazione di una diversa collocazione del posteggio nell'ambito delle aree indicate nell'allegato 2 del presente regolamento, può essere effettuata periodicamente in occasione dell'emanazione del bando per l'individuazione dei soggetti idonei all'ottenimento della concessione per l'esercizio dell'attività nel posteggio.

Nel caso di cessazione dell'attività, per scadenza della concessione, per rinuncia del concessionario, per revoca o per le altre cause previste dal presente regolamento, il posteggio liberato è assegnato tramite bando, come evidenziato al comma precedente e con le modalità di seguito definite.

Il bando deve contenere:

- indicazione delle aree atte alla collocazione;
- la superficie e le caratteristiche delle aree;
- le modalità di presentazione della domanda
- le modalità di dichiarazione per l'attestazione del possesso dei requisiti di valutazione e l'attribuzione dei relativi punteggi
- l'indicazione che la mancata osservanza delle disposizioni regolamentari comporta l'automatica revoca dell'assegnazione
- l'indicazione che a parità di punteggio e requisiti verrà tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, completa in ogni sua parte
- ulteriori elementi di valutazione, punteggi, tipologie di attività consentite potranno essere stabilite in sede di approvazione del bando con atto di GC
- i seguenti elementi di valutazione al fine dell'attribuzione del punteggio e della successiva compilazione della graduatoria dei richiedenti:
 1. tipologia del servizio in funzione delle singole aree: alimentari e non alimentari.
 2. anzianità nell'esercizio dell'attività desumibile dall'iscrizione in CCIAA:
 - a) più di 10 anni
 - b) da 5 a 10 anni
 - c) da 1 a 5 anni

- d) meno di 1 anno
- e) nessuna

Art. 50 – Convenzione

I rapporti tra Comune e Concessionario sono regolati mediante apposita Convenzione.

Art. 51 – Durata

La durata della Concessione per l'uso dei posteggi isolati è di anni 5 (cinque). Alla scadenza la concessione di occupazione di suolo pubblico decade automaticamente e il concessionario ha l'onere di lasciare il posteggio nello stato in cui si trovava al momento della consegna.

La Concessione non è cedibile a terzi, salvo facoltà dell'Amministrazione Comunale di autorizzare il subentro, sempre nel rispetto del possesso dei requisiti previsti all'art. 5

Art.52 – Canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP)

Il canone concessorio delle aree di proprietà comunale, calcolato sulla base della delibera annuale di adozione delle tariffe, sarà reso noto nel relativo bando e verrà versato dal Concessionario anticipatamente per ogni anno, pena la decadenza della Concessione.

Art. 53 – Inizio attività

Il richiedente dopo l'aggiudicazione concorsuale avrà 3 (tre) mesi di tempo per ottenere la Concessione di area pubblica stipulando la Convenzione e dotarsi di licenze amministrative per esercitare l'attività, e di tutte le altre autorizzazioni o nulla osta previsti dalla legislazione vigente.

L'attività commerciale dovrà essere intrapresa entro 3 (tre) mesi dalla stipula della convenzione.

Art. 54 – Recesso unilaterale

Il Comune potrà revocare la Concessione, o comunque recedere unilateralmente dagli obblighi assunti nella Convenzione, con il solo onere di notificare al Concessionario il recesso o la revoca con i motivi giustificativi con almeno 2 (due) mesi di preavviso.

Il Concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente o comunque rinunciare alla Concessione in qualsiasi momento, previa comunicazione all'Ente, da inviarsi almeno 2 (due) mesi prima.

Art. 55 – Consegna area a fine contratto

Il Concessionario provvederà alla scadenza della Concessione e comunque non oltre 7 (sette) giorni, salvo diverso intendimento da parte dell'Amministrazione Comunale, a liberare il posteggio ripristinando lo stato del luogo (pulizia, sgombero materiali ecc.)

Al momento della consegna del posteggio al concessionario ed al momento della riconsegna, da parte del concessionario al Comune, lo stato dei luoghi verrà documentato fotograficamente.

Art. 56 – Revoca e decadenza.

Fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente in ordine alla revoca della Concessione, essa avviene, senza obbligo d'indennizzo, in qualunque momento per motivi di pubblica utilità.

La revoca deve avvenire in forma scritta e indicare il motivo di pubblico interesse in base al quale viene effettuata.

In tal caso il concessionario ha diritto, qualora disponibile, all'assegnazione di altro posteggio isolato di analoghe dimensioni e caratteristiche con durata fino alla scadenza naturale della convenzione in essere.

La concessione decade in caso di perdita dei requisiti soggettivi del concessionario di cui all'art 5 o nei seguenti casi di violazione della convenzione:

1. violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso;
2. abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
3. violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione;
4. mancato o parziale versamento degli importi dovuti come previsti dall' art. 56;

In questi casi il concessionario non ha diritto ad alcun posteggio sostitutivo.
Si rinvia all'art.41 per le modalità attuative.

Art. 57– Sanzioni

Le violazioni delle disposizioni del presente Titolo sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 ai sensi e per gli effetti della legge n.3/2003 e secondo le disposizioni della Legge n. 689/81.

Art. 58 – Caratteristiche e utilizzo dei posteggi isolati

- Ciascun posteggio ha la propria tipologia e le proprie dimensioni e i segni a terra ne delimitano la superficie utilizzabile per il posizionamento delle strutture di vendita.
- Le strutture di vendita possono essere: il furgone attrezzato per la vendita, oppure il furgone e delle bancarelle oppure solo delle bancarelle, in tutti i casi esse non possono occupare più spazio di quanto sia stato concesso.
- Se il furgone non è posizionato all'interno del posteggio esso deve essere parcheggiato in uno stallo di sosta pubblico.
 - a) I furgoni non potranno essere allacciati alla corrente elettrica, salvo differente previsione nella convenzione, né potranno utilizzare generatori a combustibile salvo che l'operatore non esibisca documenti e/o certificazioni validi che attestino l'esiguità dell'impatto ambientale in termini di inquinamento ambientale e acustico dell'impianto
- Non è consentito l'allaccio alla fognatura comunale.
- I rifiuti prodotti dagli scarti dell'attività di vendita dovranno essere portati via dal concessionario al termine di ogni giornata di lavoro.

- L'orario di vendita, i giorni della settimana in cui viene garantita la vendita sul posteggio, gli orari di accesso al posteggio e di termine dell'attività sono specificati nel bando e/o nella convenzione da stipularsi con l'operatore aggiudicatario, fatti salvi gli orari previsti per la pulizia delle strade ove sono collocati i posteggi.
- L'attività di vendita deve essere garantita almeno per sei mesi nell'anno (anno solare).
